

DISCIPLINARE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Il presente disciplinare detta le disposizioni per l'aggiornamento dell'Elenco regionale degli idonei all'incarico di direttore generale di aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di seguito denominato "Elenco", nonché per il conferimento del menzionato incarico, ai sensi dell'articolo 18-*bis* della L.R. n.32/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tutti gli atti delle Commissioni di cui al presente disciplinare sono pubblici e sono pubblicati, entro dieci giorni dalla adozione, nel sito internet istituzionale della Regione Campania in una sezione dedicata e facilmente accessibile. All'uopo la Regione assicura adeguata pubblicità e trasparenza all'avviso pubblico, alla procedura di selezione, all'Elenco, alle nomine e ai *curricula*.
3. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso, in occasione delle procedure oggetto del presente disciplinare, sono trattati nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
4. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni ed alla L.R. n. 32/94 e successive modificazioni e integrazioni.

SEZIONE I

Elenco regionale degli idonei all'incarico di direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale

Art. 2 (Elenco)

1. La Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'Elenco regionale degli idonei, costituito in attuazione della D.G.R. n.500 del 25/11/2013 e successive modifiche e integrazioni, oppure negli analoghi elenchi delle altre Regioni.
2. L'Elenco è aggiornato periodicamente previo avviso pubblico e selezione effettuata secondo le

modalità e le procedure previste nel presente disciplinare.

Art. 3 **(Requisiti per l'inserimento nell'Elenco)**

1. Costituiscono requisiti necessari ai fini dell'inserimento nell'Elenco:

- il possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
- il possesso di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, maturata nell'ambito delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali o finanziarie.

2. Non possono essere inclusi nell'elenco degli idonei i candidati già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Art.4 **(Procedimento)**

1. Il procedimento di aggiornamento dell'Elenco è avviato con la pubblicazione di apposito avviso pubblico.

2. Gli aspiranti all'inserimento nell'Elenco devono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentare domanda di partecipazione al procedimento. La domanda deve contenere l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- *curriculum vitae* , in formato europeo, debitamente sottoscritto, da cui si evinca il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi – giorno, mese, anno – da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi nella situazione descritta nel comma 2 dell'art.3 impeditiva dell'inclusione nell'Elenco;
- copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.

3. L'istruttoria del procedimento - diretta a valutare l'idoneità degli aspiranti all'inserimento nell'Elenco - viene svolta dalla Commissione e deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda degli aspiranti all'inserimento nell'Elenco. All'uopo la Commissione effettua

- la verifica formale della completezza e della regolarità delle domande, nonché dell'acclusa documentazione presentata dagli aspiranti sulla base dell'avviso pubblico di cui al comma 1;

- la verifica, per ciascun aspirante, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

4. Nella evenienza che non sussistano i presupposti per l'inserimento nell'Elenco, la Commissione – entro il termine di conclusione dell'istruttoria – comunica all'aspirante il diniego all'inserimento, motivato, secondo le circostanze per la:

- non ricevibilità della domanda, perchè pervenuta non nei termini di presentazione previsti dall'avviso;

- mancanza della documentazione richiesta e dei requisiti di cui all'art. 3.

5. Avverso il diniego all'inserimento nell'Elenco, l'interessato può proporre alla Commissione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, opposizione la quale è definita entro i successivi dieci giorni.

6. All'esito dell'istruttoria le risultanze dell'attività della Commissione, ossia l'elenco degli idonei nonché i verbali delle sedute, vengono trasmesse al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per il seguito di competenza in ordine all'aggiornamento – tra cui l'approvazione dell'elenco degli idonei da parte della Giunta regionale - con i conseguenziali inserimenti. L'Elenco aggiornato viene pubblicato sul B.U.R.C., nonché sul sito istituzionale della Regione a valere quale notificazione per tutti i soggetti interessati. La pubblicazione conclude il procedimento di aggiornamento.

7. La durata del procedimento di aggiornamento non può superare il complessivo termine di centoventi giorni.

8. L'aggiornamento deve essere avviato almeno ogni tre mesi dalla conclusione del precedente aggiornamento.

9. La Regione utilizza, per le comunicazioni relative al procedimento, esclusivamente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata nell'apposito avviso pubblico.

Art. 5 **(Commissione per l'aggiornamento dell'Elenco)**

1. La Commissione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 *bis* L.R. n. 32/1994 svolge le attività descritte nell'art. 4. La Commissione è coadiuvata da una Segreteria Tecnica nominata dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – composta da personale esclusivamente dedicato, in numero non inferiore a un funzionario amministrativo ed un esperto informatico - con funzioni di supporto tecnico-amministrativo su disposizione della Commissione.

2. La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione trasmessa dalla competente Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale.

3. L'incarico per i componenti della Commissione e per la Segreteria Tecnica è svolto a titolo gratuito e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6
(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento è il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale.

2. Il responsabile del procedimento provvede, su indicazione della Commissione di cui agli articoli precedenti, alla pubblicazione delle variazioni dell'elenco degli idonei all'incarico di direttore generale.

SEZIONE II

Modalità e procedure per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 7
(Procedimento)

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, la Regione emette – per ciascuna azienda od ente del servizio sanitario regionale presso cui l'incarico dovrà essere svolto - apposito avviso pubblico, dandone pubblicità anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 *bis*, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992, inseriti negli elenchi di cui all'art. 2.

2. Gli aspiranti alla nomina devono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentare domanda di partecipazione al procedimento. La domanda deve contenere l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione. Alla domanda, a pena di irricevibilità della stessa, deve essere allegata dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa:

- l'insussistenza di cause ostative e di inconfiribilità dell'incarico con riferimento all'azienda o all'ente presso cui l'incarico dovrà essere svolto;

- l'idonea valutazione positiva in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ultimo triennio delle funzioni svolte secondo la disciplina di cui all'art. 18, comma 3 *bis*, lettera b *bis*, L.R. n.32/1994 o, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia il direttore generale uscente, l'idonea valutazione positiva in ordine al raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all'atto della nomina come previsto all'articolo 3-*bis*, comma 5, del D.lgs. n.502/1992, nel quadro della

programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. Ove l'aspirante non sia in possesso – per causa indipendente dalla sua volontà – dell'attestazione di idonea valutazione positiva in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati è necessario indicare tale evenienza, con dichiarazione di effettuare la produzione della detta attestazione una volta acquisitala; nelle more l'aspirante è ammesso con riserva al procedimento.

La Commissione effettua i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

3. La verifica dell'ammissibilità delle candidature pervenute a seguito dell'avviso di cui al comma 1 deve essere conclusa entro il termine di venti giorni decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda degli aspiranti alla nomina.

La Commissione esclude i candidati che

- siano stati destinatari della risoluzione di un precedente contratto per lo stesso tipo di incarico, a seguito di verifica disposta ai sensi dell'art. 3 *bis*, commi 6, 7 e 7 *bis* del D.lgs. n. 502/92;
- si trovino collocati in quiescenza;
- abbiano riportato una condanna con sentenza, anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose;
- si trovino in una situazione di conflitto di interesse con l'azienda o ente presso cui l'incarico dovrà essere svolto per la pendenza di lite giudiziale;
- si trovino in alcuna delle altre cause ostative o di inconferibilità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La esclusione viene comunicata – entro il termine di conclusione della verifica - dalla Commissione agli aspiranti. Avverso l'esclusione l'interessato può proporre alla Commissione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, opposizione la quale è definita entro i successivi dieci giorni.

4. La Commissione, effettuata la verifica dell'ammissibilità delle candidature pervenute a seguito dell'avviso di cui al comma 1, procede alla valutazione dei candidati sulla base dei *curricula*, dei requisiti e dei titoli posseduti e documentati.

5. La Commissione forma, tra i candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi a seguito della valutazione, la rosa dei cinque candidati alla nomina di direttore generale e la trasmette – entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di scadenza del termine per la verifica dell'ammissibilità delle candidature - alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.

6. Alla rosa di candidati di cui al comma 5 si inserisce di diritto il direttore generale uscente, inserito nell'Elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2 per il quale non sussistano cause ostative o di inconferibilità previste dalla normativa vigente, che si trovi al termine del suo primo mandato presso l'azienda o l'ente del Servizio sanitario regionale per cui è attivato il procedimento e per il

quale sia stata espressa idonea valutazione positiva, in ordine al raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all'atto della nomina, come previsto all'articolo 3-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n.502/1992, nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

7. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nomina il direttore generale all'interno della rosa di cinque candidati formata dalla Commissione di cui all'articolo 9, previa acquisizione, per le aziende ospedaliero – universitarie, dell'intesa con il Rettore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 Dicembre 1999, n. 517.

Art. 8

(Criteri metodologici per la valutazione degli aspiranti all'incarico di direttore generale)

1. Ai fini della valutazione degli aspiranti all'incarico di direttore generale, la Commissione tiene conto della complessità e dimensione, della entità del budget e numero delle risorse umane e dei risultati della gestione relativi alle strutture sanitarie o di altri settori nei quali il candidato ha maturato le proprie esperienze dirigenziali. Sono valutate le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 10 anni.

2. In via residuale, ai fini della valutazione dei candidati, la Commissione può considerare qualificanti:

- le esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ristrutturazione di organizzazioni pubbliche e private, con responsabilità di risorse professionali ed economiche;

- le attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica attinenti allo specifico incarico da svolgere, tra cui:

- - i titoli di specializzazione in area medica;

- - i soggiorni di addestramento professionale per attività attinenti alla sanità pubblica e alla organizzazione e gestione sanitaria in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi;

- - i corsi di specializzazione nell'area del management delle strutture sanitarie e socio- sanitarie;

- - i corsi di aggiornamento manageriale della durata di 5 o più giorni frequentati negli ultimi 5 anni, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- - - strumenti di programmazione e controllo;

- - - organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane;

- - - qualità, politiche di accreditamento e rapporti con l'utente/cliente;

- - - sistemi di valutazione delle performance;

- - - organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
 - - i corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;
 - - le attività di docenza espletate nell'ambito del settore sanitario in materie rientranti nell'area medica o del management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
 - - la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari inerenti alla gestione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
 - - la produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alle materie di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché all'impatto sulla comunità scientifica;
 - - la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta.
3. Sulla base dei criteri enunciati ai commi 1 e 2, la Commissione individua la rosa di candidati di cui al comma 5 dell'articolo 7. L'inserimento dei candidati nella rosa non richiede l'attribuzione di alcun punteggio.

Art. 9

(Commissione per la valutazione degli aspiranti all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale)

1. La Commissione di cui al comma 8 dell'art. 18 bis L.R. n. 32/1994 svolge le attività descritte negli articoli 7 e 8. La Commissione è coadiuvata da una Segreteria Tecnica nominata dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – composta da personale esclusivamente dedicato, in numero non inferiore a tre funzionari amministrativi ed un esperto informatico - con funzioni di supporto tecnico-amministrativo su disposizione della Commissione.
2. La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione trasmessa dalla competente Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale.
3. L'incarico per i componenti della Commissione e per la Segreteria Tecnica è svolto a titolo gratuito e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
4. Le attività della Commissione sono disciplinate da un apposito disciplinare interno.

Art. 10

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento è il direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale.

2. Il responsabile del procedimento provvede, su indicazione della Commissione di cui agli articoli precedenti, alla pubblicazione di cui all'art.18 *bis*, comma 10, L.R. n. 32/1994.

SEZIONE TERZA

Art. 11 (Disposizioni transitorie)

1. Il procedimento di “aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale approvato con delibera di giunta regionale n.317 del 8.8.2014” avviato con avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 404 del 02/09/2015 viene proseguito – tenuto conto della disciplina contenuta nell’art.3 comma 8 L.R. n.20/2015 - dalla nuova Commissione per l'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 5. Restano valide le attività svolte – fino all’entrata in vigore della L.R.n.20/2015 – relative all'aggiornamento sopracitato in esecuzione della D.G.R. n. 404/2015.

La selezione degli aspiranti all’inserimento nell’Elenco avviene nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei requisiti previsti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’Avviso pubblico approvato con la citata D.G.R. n. 404/2015.

L’istruttoria del procedimento viene svolta dalla Commissione di cui al comma 1 e deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data del suo insediamento. All’uopo la Commissione effettua

- la verifica formale della completezza e della regolarità delle domande, nonché dell’acclusa documentazione presentata dagli aspiranti sulla base dell’avviso pubblico di cui al comma 1;
- la verifica, per ciascun aspirante, del possesso dei requisiti per l’inserimento nell’Elenco.

Nella evenienza che non sussistano i presupposti per l’inserimento nell’Elenco, la Commissione – entro il termine di conclusione dell’istruttoria – comunica il diniego all’inserimento, motivato, secondo le circostanze per la:

- non ricevibilità della domanda, perché pervenuta non nei termini di presentazione previsti dall’avviso;
- mancanza della documentazione e dei requisiti richiesti.

Avverso il diniego all’inserimento nell’Elenco, l’interessato può proporre alla Commissione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, opposizione la quale è definita entro i successivi dieci giorni.

All’esito dell’istruttoria le risultanze dell’attività della Commissione, ossia l’elenco degli idonei nonché i verbali delle sedute, vengono trasmesse al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per il seguito di competenza in ordine

all'aggiornamento – tra cui l'approvazione dell'elenco degli idonei da parte della Giunta regionale - con i conseguenziali inserimenti. L'Elenco aggiornato viene pubblicato sul B.U.R.C., nonché sul sito istituzionale della Regione a valere quale notifica per tutti i soggetti interessati. La pubblicazione conclude il procedimento di aggiornamento.

2. Entro dieci giorni dal completamento del procedimento di aggiornamento di cui al primo comma, la Regione emette – per ciascuna azienda od ente del Servizio sanitario regionale presso cui l'incarico dovrà essere svolto - apposito avviso pubblico, pubblicato anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 bis, comma 3 del D.lgs. n. 502/1992, inseriti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre Regioni.

Le modalità e procedure per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Sezione Seconda del presente disciplinare, con esclusione del comma 1 dell'art.7.

La Commissione in aggiunta alla rosa dei cinque candidati alla nomina di direttore generale fa pervenire alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale altresì un elenco di ulteriori successivi venti idonei - individuati sempre tra i candidati che hanno ottenuto le migliori valutazioni sulla base dei *curricula*, dei titoli e dei requisiti posseduti e documentati – tra i quali operare lo scorrimento nella evenienza che la cinquina da sottoporre alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta regionale si riduca per rinuncia, per sopravvenuta mancanza dei requisiti o per altra causa.

3. Il presente disciplinare sostituisce quello approvato con D.G.R. n. 472 del 15/10/2014.